

PRE INTESA SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE DIRIGENTE DI REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2024-2026
--

Il giorno 4 novembre 2024 presso gli uffici della Giunta regionale della Lombardia

La Delegazione Trattante di Parte Datoriale composta da:

Fabrizio De Vecchi, Andrea Bizzozero, Valeria De Carlo e Federico Giovanazzi

E

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale composta da:

FP CGIL, CISL FP, UIL FpL, FEDIRETS

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 luglio 2024;

VISTI

- il Decreto n. 13913 del 20/09/2024 a firma del DFS Organizzazione e personale che ha adottato la Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, anno 2024, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), c) ed e) del CCNL 17.12.2020 e dell'art. 39, comma 1 e comma 3 del CCNL 16/07/2024;

CONSIDERATO che la contrattazione si è svolta nelle sedute di trattativa sindacale del 7, 16, 25 ottobre e 4 novembre 2024, contestualmente all'informativa sulla rideterminazione del Fondo;

VISTA la destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza regionale, anno 2024 di cui all'art. 4 dell'Allegato A;

SOTTOSCRIVONO

La Pre-Intesa sindacale sul Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente di Regione Lombardia - triennio 2024-2026 così come riportato in allegato A e la disciplina sul welfare aziendale, come riportato all'allegato B.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Fabrizio De Vecchi	FIRMATO
Andrea Bizzozero	FIRMATO
Valeria De Carlo	FIRMATO
Federico Giovanazzi	FIRMATO

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

FP CGIL	FIRMATO
CISL FP	FIRMATO
UIL FpL	FIRMATO
FEDIRETS	FIRMATO

<p align="center">CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2024 - 2026</p>
--

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso la Giunta di Regione Lombardia, compreso il personale in comando, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. La definizione del criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato è negoziata con cadenza annuale (Art. 4 per l'anno 2024).
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

ART. 2 - FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2024

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza è destinato in misura pari a

- € 9.247.713 retribuzione di posizione
- € 100.000 clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 del presente CCI
- € 4.006.162 retribuzione di risultato compresa la quota per gli incarichi ad interim,

Le parti danno atto che il Fondo è costituito ai sensi delle norme contrattuali e nei limiti previsti dalla normativa nazionale e si sostanzia in € 13.353.875.

ART. 3 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La retribuzione di risultato è correlata alla valutazione della performance individuale e organizzativa conseguita dal dirigente, tenuto conto del periodo lavorato nel corso dell'anno e di quanto previsto dall'articolo 23 del CCNL dell'area delle Funzioni Locali del 16.07.2024 così come disciplinato dal successivo articolo 4.
2. In attuazione delle previsioni del sopracitato CCNL la retribuzione di risultato del personale dirigenziale annualmente è determinata in un massimo di:
 - Graduazione C3 € 21.788
 - Graduazione C2 € 16.600
 - Graduazione C1 € 13.061
 - Graduazione C € 10.770

3. Per i nuovi incarichi dirigenziali di strutture complesse di cui all'articolo 27, comma 5, del CCNL del 23.12.1999 così come modificato dall'articolo 24 del CCNL 22.02.2006 e confermato dai successivi CCNL, fermo restando le attuali retribuzioni di risultato risultante dagli incarichi in corso e fino alla loro scadenza, la retribuzione di risultato è fissata con successivo decreto del Segretario Generale per ogni fascia della retribuzione di posizione in una percentuale variabile dal 27 al 46% della stessa retribuzione di posizione, senza nuovi o maggiori oneri per le posizioni ricoperte alla data della sottoscrizione del presente CCI.

ART. 4 – DIFFERENZIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente CCI, a non più del 4% dei dirigenti individuati in base all'ordine decrescente di punteggio di valutazione conseguito, esclusi gli interim, è attribuita una retribuzione di risultato incrementata del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Resta fermo che al medesimo dirigente non può essere attribuita l'eccellenza di valutazione per più di una volta nel triennio.
2. In caso di parità di punteggio al margine, il premio è attribuito al dirigente che nell'anno precedente abbia conseguito il punteggio più elevato. In caso di ulteriore parità, si procede a ritroso negli anni ancora precedenti.

ART. 5 - SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE – INCARICHI AD INTERIM

1. In caso di affidamento ad interim degli incarichi dirigenziali, la retribuzione di risultato del dirigente è integrata da un importo pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita per la Struttura / Unità Organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
2. L'importo di cui al comma 1 è erogato sulla base della valutazione annuale della prestazione del dirigente interessato e per il periodo di affidamento dell'incarico ad interim, maggiorando la percentuale di cui allo stesso comma di tre punti nel caso di collocamento nella fascia più elevata. Nel caso di valutazione positiva con collocamento nella fascia minima, la già menzionata percentuale di cui al comma 1 è ridotta di 3 punti.
3. In caso di valutazione negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento di cui al presente articolo.

ART. 6 – INCARICHI AGGIUNTIVI

1. I compensi, dovuti dai terzi e versati alla Regione, per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali confluiscono, detratti gli oneri a carico della Regione ivi compresi gli oneri riflessi, nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato.
2. La retribuzione di risultato corrisposta ai dirigenti di cui al comma 1, viene incrementata di una percentuale pari al 60% dei compensi relativi all'incarico espletato, detratti gli oneri a carico della Regione ivi compresi gli oneri riflessi.

ART. 7 – WELFARE INTEGRATIVO

1. Il welfare integrativo per l'annualità 2024 è disciplinato come da allegato e nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
2. Gli oneri per la concessione di benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti e mediante l'utilizzo delle disponibilità di bilancio già previste per la medesima finalità da precedenti norme, pari ad € 60.000,00.
3. A decorrere dall'annualità 2025 il servizio di welfare aziendale sarà erogato attraverso voucher a seguito di una procedura di gara che contempli servizi sanitari, istruzione e tempo libero, così articolati:
 - dirigenti da C a C3 € 440,00 annuali
 - dirigenti di struttura complessa € 220,00 annuali

Eventuali risparmi che dovessero verificarsi saranno riconosciuti proporzionalmente come sopra, nel limite massimo di cui al punto 2.

4. Qualora gli operatori di mercato non dovessero presentare offerte idonee, i criteri per il riconoscimento del welfare aziendale approvati per l'anno 2024 restano attivi anche negli anni 2025 e 2026.

ART. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

1. Nell'ambito della clausola di salvaguardia economica prevista dall'Art. 31 del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020, la percentuale per il differenziale è stabilita sulla base delle risorse di cui all'articolo 4 e delle effettive necessità di corresponsione dei differenziali riscontrate nell'anno, in misura pari al 100% fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere di cui all'art. 4 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore.

ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE

1. Nell'ambito del trattamento economico del personale in distacco sindacale di cui all'Art. 44 del CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024 è definito l'elemento di garanzia della retribuzione nel 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'Art. 57 del CCNL 17.12.2020, con esclusione dei compensi correlati per incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del CCNL del 16.07.2024, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019, la percentuale è fissata al 90% del valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive corrisposte

a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

3. La quota dell'elemento di garanzia della retribuzione di cui sopra, da erogarsi con carattere di fissità e periodicità mensile, è definita, ferma restando l'importo complessivo stabilito dal comma 1, nella misura massima dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato avente le stesse caratteristiche.

ART. 10 – CLAUSOLE FINALI

A seguito di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, le parti definiranno, nell'ambito di una specifica sezione negoziale, le necessarie modifiche e/o integrazioni del presente Contratto Collettivo Integrativo.

SERVIZI ESSENZIALI

CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Si individua, nelle sottoelencate unità il contingente di personale di livello dirigenziale che deve essere esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nei seguenti servizi:

- protezione civile,
- personale,
- prevenzione sanitaria
- sicurezza,
- protezione ambientale “emergenza Aria”
- ambito fitosanitario

Servizio di protezione civile

Riguardo alle attività connesse allo stato d'emergenza, sia per il collegamento con gli altri organi dello Stato coinvolti nell'emergenza, sia per il collegamento ed il coordinamento delle altre Direzioni ed uffici regionali competenti, viene individuato n. 1 unità Dirigente.

Servizio Personale

In ordine all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzioni di sostentamento e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti del servizio personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi fra il 5 e il 15 di ogni mese. Viene individuato numero 1 unità Dirigente.

Prevenzione sanitaria

In ordine a tale servizio si garantisce la continuazione delle prestazioni della pronta reperibilità per la programmazione del soccorso sanitario nelle grandi emergenze con il seguente contingente: numero 3 unità Dirigenti.

Servizio sicurezza

In caso di sciopero deve essere comunque garantito il funzionamento degli impianti tecnologici e in particolare quelli inerenti gli impianti di sicurezza e deve inoltre essere garantita la presenza di almeno un addetto all'emergenza per ogni sede.

Servizio protezione ambientale (Emergenza Aria)

Riguardo alle attività connesse agli episodi acuti di inquinamento atmosferico e conseguenti emergenze aria, in occasione del blocco parziale o totale del traffico, viene individuato il contingente di numero 2 unità Dirigente.

Le specifiche posizioni dirigenziali sono individuate a norma dell'articolo 45, comma 1, lett. f) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020.

Nell'individuazione dei nominativi costituenti contingenti di personali si applica, se e in quanto possibile, il principio di rotazione.

Il dirigente inserito nel contingente del personale esonerato può richiedere almeno 24 ore prima dell'indizione dello sciopero la possibilità di essere sostituito per aderire al medesimo.

L'accettazione della richiesta è subordinata alla garanzia dell'effettiva possibilità della sostituzione.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Fabrizio De Vecchi	FIRMATO
Andrea Bizzozero	FIRMATO
Valeria De Carlo	FIRMATO
Federico Giovanazzi	FIRMATO

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

FP CGIL	FIRMATO
CISL FP	FIRMATO
UIL FpL	FIRMATO
FEDIRETS	FIRMATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano ad attivare il confronto entro il 31 gennaio 2025 per definire i criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali complesse.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Fabrizio De Vecchi	FIRMATO
Andrea Bizzozero	FIRMATO
Valeria De Carlo	FIRMATO
Federico Giovanazzi	FIRMATO

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

FP CGIL	FIRMATO
CISL FP	FIRMATO
UIL FpL	FIRMATO
FEDIRETS	FIRMATO

Welfare integrativo Dirigenti – anno 2024

A CHI E' RIVOLTO

PERSONALE BENEFICIARIO

Personale in **servizio, a tempo determinato e indeterminato, assunto entro il 1° luglio 2024 con rapporto di lavoro subordinato** presso la Giunta di Regione Lombardia complessivamente per almeno sei mesi nell'anno solare di riferimento; saranno oggetto di rimborso solamente le spese sostenute dalla data dell'assunzione.

In caso di cessazione dal servizio non si applica il vincolo di permanenza per 6 mesi. Il beneficio è riconosciuto fino alla data di effettivo servizio, purché siano garantiti almeno 12 mesi di servizio complessivo presso la Giunta di Regione Lombardia.

Coniuge o convivente unito civilmente a carico fiscale del dipendente.

Figli a carico (nel caso in cui entrambi i genitori fossero dipendenti regionali, tutte le spese relative ai figlio/i a carico per le quali si richiede il rimborso/contributo potranno essere esposte solo da uno dei genitori dipendenti).

.Ai sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000,00 €, per i figli di età non superiore a 24 anni.

PERSONALE ESCLUSO

- personale di altre amministrazioni in posizione di comando e distaccati o in servizio temporaneo presso la Giunta
- dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive e per incarichi presso altri enti, per il periodo di assenza
- aspettativa per dottorato di ricerca, per il periodo di assenza
- aspettativa non retribuita per motivi personali o di famiglia (quale, ad es. art. 25 CCNL) o per incarichi presso altri enti, per il periodo di assenza
- sospensione dal servizio non retribuita, per il periodo di sospensione

LA PROCEDURA

ONLINE

1. compilazione autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 (consapevoli delle responsabilità civili e penali)
2. inserimento richieste contributi e caricamento relative fatture con modalità GESTIONE ATTACH in procedura HR - dipendente"
3. nel caso di anomalie, necessità di inserimento di nuovi carichi fiscali del dipendente o variazione di quelli precedentemente comunicati, inviare il modulo "Autocertificazione carichi fiscali" via mail a: Sportello54@regione.lombardia.it
4. una volta chiusa la procedura non si prevedono successive riaperture

CARTACEA

Nel caso in cui non fosse possibile accedere alla procedura on line (es. pensionati, comandati presso altri enti, aspettative che non escludono il diritto ecc.), i dipendenti potranno presentare la domanda cartacea compilando l'apposito "modello di autocertificazione" ed inviandolo, entro e non oltre la scadenza prevista, alternativamente con le seguenti modalità:

- di persona presso il Protocollo Generale o i Protocolli degli Uffici Territoriali Regionali
- tramite mail alla casella presidenza@pec.regione.lombardia.it, anche da un indirizzo mail generico
- tramite raccomandata a: UO Organizzazione e Personale Giunta

SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Saranno ammesse a rimborso solo le Spese il cui pagamento risulta effettuato nel corso dell'Anno relativo alla Campagna di riferimento (es. Campagna 2024 – spese effettuate nel corso del 2024, debitamente documentate).

LE REGOLE DI UTILIZZO DEL FONDO WELFARE

Qualora l'importo delle domande pervenute, relativo ai contributi ordinari e straordinari ammessi al rimborso/contributo, risultasse superiore alle risorse annuali disponibili destinate a tal fine, si procederà, nel rispetto dello stanziamento previsto, a ripartire l'importo dei contributi stessi in riduzione, con l'obiettivo di riconoscere una percentuale di almeno il 30% per le spese mediche e riproporzionando, di conseguenza, le restanti voci.

Qualora ci fossero dei residui rispetto all'ammontare complessivo messo a disposizione, gli stessi resteranno nelle disponibilità dello stanziamento e verranno distribuiti nel cedolino del mese di febbraio dell'anno successivo, ai dipendenti che hanno presentato domanda, proporzionalmente alle proprie richieste di rimborso/contributo.

STRAORDINARI

1. Decesso dipendente
2. Spese per abbonamento di trasporto

ORDINARI

I – SANITA'

1. Spese mediche

II – ISTRUZIONE

2. Spese per centri estivi/servizi integrativi nei periodi di chiusura scolastica estiva

III – SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

3. Spesa per assistenza figli con disabilità
4. Spese per acquisto latte alimentare
5. Spese per adozioni nazionali e internazionali
6. Spese funerarie

IV – SERVIZI E SOSTEGNO AL DIPENDENTE

7. Spese per modifiche autovetture dipendenti con disabilità
8. Spese di trasporto per dipendenti con disabilità di tipo visivo e/o motorio
9. Spese per servizio infermieristico

1 - DECESSO DIPENDENTE (procedura avviata con il coinvolgimento degli eredi)

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Erogazione contributo	Tassazione in cedolino
Eredi/beneficiari: • coniuge • convivente unito civilmente o di fatto • figli conviventi o a carico	5.500,00€ se maturato diritto alla pensione. 13.000,00€ se non sussiste diritto alla pensione.	Domanda con autocertificazione statale di famiglia o attestante convivenza. La quota sarà ripartita tra gli eredi/beneficiari fatta salva la presentazione di delega provvista dei documenti di identità del delegato e delegante.	Nel mese di erogazione degli altri contributi.	SI

2 – SPESE PER ABBONAMENTO DI TRASPORTO

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione in cedolino Art. 51 del TUIR, c.2, lettera d) bis
Dipendente	20% sull'importo tariffe ordinarie utilizzati per il tragitto casa-lavoro anche fuori regione di: • abbonamenti annuali (2° classe) di aziende di trasporto diverse da TRENORD, ATM, TRENITALIA • mensili (2° classe) di qualsiasi vettore anche TRENORD, ATM, TRENITALIA • carnet nominativo utilizzabile entro 30 giorni dall'emissione (TRENITALIA e ITALO) Bonus trasporti compatibile.	<ul style="list-style-type: none"> • Titolo mensile o annuale di viaggio nominativo completo dei dati identificativi (mese di riferimento, numero, data di pagamento) • Ricevuta di pagamento con i dati della tessera associata o titolo di viaggio nominativo • Biglietti intercity e ad alta velocità (rimborso parametrato sul valore del trasporto con treni regionali di 2^ classe per la medesima tratta) 	Abbonamenti acquistati con il Mobility Manager. Supplementi al servizio di 2^ classe. Costi gestionali tessera. Costi sostenuti per i figli a carico.	NO

Il **Mobility Manager di Regione Lombardia** ha sottoscritto due convenzioni, rispettivamente con ATM e TRENORD, per l'acquisto di abbonamenti annuali di trasporto a prezzo agevolato per i dipendenti regionali. Gli sconti previsti dalle convenzioni, integrati con le risorse del Mobility Manager, garantiscono, oltre alla rateizzazione del costo, una riduzione del 20% sul prezzo delle tariffe ordinarie per:

- **Abbonamenti annuali ATM urbani e integrati** per viaggiare nei comuni dell'area del Bacino di Mobilità STIBM di cui fanno parte le province di Milano e di Monza e Brianza
- **Abbonamenti annuali TRENORD e TRENITALIA e IVOL**

Le modalità operative per accedere ai servizi del Mobility sono definite nella pagina intranet dedicata e verranno dettagliate con specifiche linee guida.

Qualora l'ammontare delle richieste, avendo già conteggiato lo sconto del 20%, fosse inferiore all'ammontare dello stanziamento stabilito, sarà riconosciuto un ulteriore rimborso calcolato sugli importi rateizzati nel 2024, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, al fine di concorrere all'esaurimento di quanto stanziato.

I – SANITÀ

1 - SPESE MEDICHE

Beneficiari	Importo	% erogata	Franchigia	Documentazione da presentare *1	Esclusioni *2	Tassazione in cedolino
Dipendente Familiari a carico	Max 5.270,00€ + 1.000,00€ per ogni figlio a carico, oltre il primogenito.	da 30% a 80% sulla base dello stanziamento previsto	100,00€ da decurtare su totale delle spese mediche presentate.	<ul style="list-style-type: none"> Fatture Scontrini/ Ricevute fiscali Ticket SSN attestanti le spese sostenute con generalità del fruitore. In caso siano necessari ulteriori approfondimenti, sarà necessario presentare anche ricevute dell'avvenuto pagamento.	Dettagli nella tabella sotto riportata SPESE NON AMMISSIBILI	SI

Spese ammissibili	Dettaglio	Documenti da presentare
Visite specialistiche	Visita ortopedica, cardiologica, oculistica, neurologica, ecc.	Vedi *1 Con indicazione della specializzazione del medico.
Accertamenti diagnostici	Prelievi ematici, radiografia, ecografia, TAC, MOC, risonanza magnetica, esami strumentali, tampone (solo se eseguito presso farmacie o strutture ospedaliere), test sierologici, vaccino antinfluenzale, vaccino anti-papilloma virus oltre l'età che ne consente la gratuità, vaccino anti-meningococco ecc.	Vedi *1 Solo per i prelievi ematici relativi al DNA prescrizione del medico specialista o di base
Prestazioni dentistiche	Cure odontoiatriche, protesi, impianti, ecc. Apparecchi ortodontici.	Vedi *1 Dettaglio degli interventi/prestazioni effettuati nella fattura o nel preventivo.
Protesi visive	La spesa massima ammissibile per occhiali e lenti a contatto è pari a 700,00€ (IVA4%) complessive per dipendente e familiari a carico. <u>Se la fattura ha importo superiore, inserire a sistema solo 700,00€.</u>	Vedi *1 Prescrizione dello specialista o del tecnico con indicazione diottrie (certificato di conformità). In caso di fattura per lenti/occhiali per i figli, intestata ad uno dei due genitori, è necessaria la dichiarazione dell'esercente

che attestati che la fattura è relativa a lenti/occhiali per "nominativo del figlio/a".

Spese ammissibili	Dettaglio	Documenti da presentare
Riabilitazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Terapie fisioterapiche riabilitative (incluse terapie ortottiche) solo se eseguite da personale medico e/o paramedico in possesso dei titoli necessari, presso strutture pubbliche o private anche a domicilio (escluso compenso relativo a "diritto di chiamata"). • Cure termali solo con ticket SSN • E' ammesso un ciclo all'anno variabile da 3 a 10 sedute in base alla tipologia di prestazione previste nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) Clicca qui (LinkSicuro) 	<p>Vedi *1</p> <p>Prescrizione del medico specialista (ortopedico o fisiatra o oculista) con l'indicazione del piano terapeutico/riabilitativo, non precedente al 2022 e non già utilizzata, salvo patologie croniche certificate e codice LEA di riferimento.</p> <p>Solo per il podologo, in presenza di attestazione medica di patologia, è sufficiente anche prescrizione medico di base.</p>
Psicoterapia	Seduta psicoterapeutica o sostegno/colloquio psicologico.	<p>Vedi *1</p> <p>Incompatibile con altri Bonus.</p> <p>In caso di psicologo, serve certificazione dello psichiatra o psicoterapeuta iscritto all'Albo che attesti la necessità del trattamento.</p> <p>L'iscrizione all'albo si verifica su www.opl.it selezionando "cerca il/la professionista".</p>
Protesi e ausili	<p>Ortopediche un solo paio di plantari con eventuale paio di scarpe, busto ortopedico, tutori (es. ginocchiera, cavigliera), stampelle, sedie a rotelle, fascia elastica.</p> <p>Materassi antidecubito e calze pre e Postoperatorie <u>per persone affette da gravi patologie e documentate da certificazione medico specialista.</u></p> <p>Parrucche fino ad un massimo di due per malati oncologici o di alopecia.</p> <p>Visita/Trattamento tricologico: solo per malati oncologici o di alopecia.</p> <p>Apparecchi acustici e riparazioni incluse le pile.</p>	<p>Vedi *1</p> <p>Prescrizione Medico specialistica.</p>
Piccoli interventi chirurgici	Piccoli interventi di natura ambulatoriale, senza degenza, effettuati in corso di visite specialistiche (asportazione neo o verruca) ed interventi di correzione miopia, cataratta.	<p>Vedi *1</p> <p>Prescrizione Medico specialista.</p>

SPESE NON AMMISSIBILI

- **imposta di bollo di 2,00 €** applicata su fatture di importo superiore a 77,47 €;
- **farmaceutiche**, comprese quelle per acquisto di medicine, anche omeopatiche;
- **diritti-oneri accessori alla prestazione o spese amministrative**;
- visite o terapie per **scopi estetici**;
- visite per **certificati ad uso personale** (sportivi, per rinnovo patenti, scolastici, riconoscimento invalidità, a fini assicurativi, ecc.) e/o attestazioni medico legali;
- acquisto o noleggio di **apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici**;
- l'acquisto di **calze elastiche generiche e di materassi ortopedici**. Questi ultimi sono ammessi solo per persone affette da gravi patologie e documentate da certificazione medico specialista;
- **interventi chirurgici** (anche a scopi estetici), fatta eccezione per piccoli interventi di natura ambulatoriale, senza degenza, effettuati in corso di visite specialistiche (asportazione neo o verruca e interventi di correzione miopia, cataratta)
- abbonamenti a palestre e piscine;
- tamponi Covid (fai da te): a meno che non siano effettuati presso farmacie o strutture ospedaliere
- **contributi e donazioni rilasciate ad istituti di ricerca, anche se a seguito dell'erogazione di prestazioni sanitarie**;
- interventi per la **fecondazione assistita**;
- prestazioni anche specialistiche di **medicina non convenzionale** (fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, naturopatia, riflessologia, chinesioterapia nonché le altre non espressamente citate). Eccezioni i casi previsti nei **LEA (LINK sicuro)**: es. agopuntura per anestesia soggetti allergici e antidolore;
- **vaccinazioni per soggiorni all'estero**;
- **sostegno psicologico** se la prestazione è eseguita da uno psicologo in assenza di prescrizione di uno psichiatra o psicoterapeuta iscritto all'Albo;
- **rilascio di cartelle cliniche/copie digitali (CD)**;
- **assicurazioni** in genere (mediche/scolastiche/nido ecc.);
- **assistenza domiciliare**
- **montatura occhiali senza lenti** (aliquota IVA 22%);
- **liquidi per lenti a contatto**;
- **veterinario** e qualsiasi altra tipologia di spesa sostenuta per gli animali domestici;
- **massoterapia e fisiokinesiterapia**;
- **biologo, nutrizionista, dietista** (ammesso medico chirurgo con specializzazione in scienze dell'alimentazione, dietologia, endocrinologia).

II – ISTRUZIONE

2- SPESE PER CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI NEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA ESTIVA

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione in cedolino Art.51 del TUIR comm2lett.f)bis
Figli a carico almeno al 50% di età tra 4 e 14 anni compiuti nel 2024 (fino a 16 anni, se persone con disabilità)	50% retta pagata per ogni figlio. Quota massima erogabile 500,00€ a nucleo familiare , incrementato di 100,00€ per ciascun figlio oltre il primo.	Documenti fiscalmente validi delle spese sostenute e/o ricevute dagli enti/associazioni, anche relative alla mensa, con generalità del figlio e indicazione del periodo di fruizione. Brochure del centro estivo o campus sul territorio nazionale con indicazione degli orari di frequenza giornaliera (anche solo mattino o solo pomeriggio).	Corsi specifici che non prevedono la frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì (es. corso di nuoto, corsi musicali, di pittura, ecc). Soggiorni/viaggi/vacanze estero. Buoni vacanze erogati da altri istituti (es. INPS) anche in %. Spese per assicurazione.	NO

3- SPESE PER ASSISTENZA FIGLI CON DISABILITA'

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione in cedolino <small>Art. 51 del TUIR, c.2, lettera f) bis</small>
Figli	Max 50% della spesa sostenuta. Importo massimo di 1.500,00€.	Documenti fiscalmente validi relativi alle spese sostenute con generalità del figlio per servizi assistenza continua presso strutture diurne, notturne, ricoveri, centri attrezzati oppure assistenza effettuata da soggetto esterno alla famiglia oppure altri servizi terapeutici mirati all'inclusione sociale. Certificazione disabile grave art. 3, c. 3 L. 104/92		NO

4 - SPESE PER ACQUISTO LATTE ALIMENTARE

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Tassazione
Figli a carico di massimo 1 anno di età	Max 50% spesa sostenuta. Non oltre 200,00€.	Documenti fiscalmente validi con generalità figlio. Certificazione medica attestante l'esigenza di utilizzo di latte alimentare.	SI

5 - SPESE PER ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (solo procedure già concluse in Italia e all'estero)

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Precisazione importo spese	Tassazione
Dipendente	Max 6.000,00€. ISEE Max 50.000,00€.	Documenti fiscalmente validi delle spese sostenute con generalità fruitore (spese di viaggio, di alloggio, di permanenza all'estero, spese legali, spese per i servizi resi dall'ente autorizzato). ISEE in corso di validità	50% spese sostenute entro il 2024 (anno di chiusura pratica adozione). Per spese alloggio, somma massima 50,00€ al giorno.	SI

6 – SPESE FUNERARIE

Sono ammesse a contributo le spese funerarie sostenute dal dipendente per il decesso del coniuge, del convivente unito civilmente, dei figli, dei genitori del dipendente, dei genitori del coniuge/convivente unito civilmente, solo se il coniuge/convivente unito civilmente risulta fiscalmente a carico del dipendente.

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione in cedolino
Dipendente	Max 50% della spesa. Importo massimo erogabile 1.035,00€. Inserire in HR DIPENDENTE una sola fattura per decesso.	Documenti fiscalmente validi intestati al dipendente o se cointestati, da inserire solo la quota a carico del dipendente. La spesa è legata al servizio funebre compresa cremazione.	Imposte comunali e competenze d'ufficio. Spese sostenute per altri familiari (es. fratelli, nonni, zii, cugini).	SI

IV – SERVIZI E SOSTEGNO AL DIPENDENTE

7 – SPESE PER MODIFICHE AUTOVETTURE DIPENDENTI CON DISABILITA'

Il contributo è relativo alle spese sostenute dal dipendente con disabilità per le modifiche apportate alla propria autovettura.

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione in cedolino
Dipendente	Misura massima pari alle spese sostenute. Erogabile una volta ogni 4 anni.	Documenti fiscalmente validi delle spese sostenute con descrizione delle modifiche eseguite. Certificazione medica attestante la disabilità. Certificazione attestante la proprietà del veicolo.	Quote oggetto di altra richiesta di rimborso.	SI

8- SPESE DI TRASPORTO PER DIPENDENTI CON DISABILITA' DI TIPO VISIVO E/O MOTORIO

Il contributo è erogato al dipendente con disabilità di tipo visivo e/o motorio e che non sia in grado di servirsi in piena autonomia dei mezzi pubblici.

Beneficiari	Importo	Documentazione da presentare	Esclusioni	Tassazione
Dipendente	520,00€	Certificato attestante la patologia sofferta e la percentuale di invalidità visiva e/o motoria riconosciuta (minima 70% o superiore 2/3).		SI

9 – SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO

E' istituito un presidio infermieristico presso Palazzo Lombardia, attivato mediante convenzione con Aziende Ospedaliere. Il personale può usufruire di servizi infermieristici e di primo soccorso sanitario e di servizio periodico di prelievo sangue.